



Città di Cesena

Medaglia d'Argento al Valor Militare

IL SINDACO

D.C.M. 93580/460

OGGETTO: Divieto di vendita e somministrazione di acqua/bibite in contenitori di plastica con tappo, in occasione della partita di calcio dell'A.C. Cesena del 3 settembre 2017 presso lo stadio D. MANUZZI - Stagione calcistica 2017/2018.

IL SINDACO

PREMESSO, che la squadra di calcio A.C. Cesena sarà impegnata nel campionato nazionale di serie "B" – stagione 2017/2018;

DATO ATTO, che le partite si svolgeranno presso lo stadio comunale Dino Manuzzi di Cesena ed è prevedibile che gli avvenimenti sportivi, come di consueto, richiameranno grandi masse di pubblico, sia della tifoseria locale che di quella ospite, proveniente da numerose città del territorio nazionale;

VISTA, la richiesta del "Gruppo Operativo Sicurezza" del 29 agosto 2017, riunitosi per la partita A.C. Cesena – Venezia, che chiede l'estensione dei divieti previsti dall'art. 21 del Regolamento Comunale di Convivenza Civile anche alla vendita di bevande in contenitori di plastica con tappo;

VALUTATO, quindi che si renderà necessario integrare quanto già previsto dal Regolamento Comunale di Convivenza Civile all'art. 21 – Divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e di vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine in occasione di eventi sportivi – allo scopo di prevenire comportamenti incivili e/o violenti favorendo così la vivibilità dei contesti e la corretta e serena fruizione degli spazi da parte dei cittadini e di prevenire pericoli che possono minacciare l'incolumità pubblica;

RITENUTO, in attesa della conclusione dell'iter procedurale sopra indicato e visto l'imminente avvio del campionato di serie "B", di vietare già dal 3 settembre, data in cui è prevista la prima partita di campionato 2017/18 presso lo stadio Dino Manuzzi, la vendita di bevande nei contenitori di plastica con tappo, sia all'interno dello stadio che nelle relative aree esterne, da quattro ore antecedenti l'evento sportivo e fino a due ore dopo la conclusione dello stesso, agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, alle attività autorizzate all'esercizio del commercio su area pubblica nei posteggi individuati dal vigente Piano delle Aree nonché alle attività autorizzate per l'esercizio del commercio in forma itinerante;

RITENUTO, di individuare le aree in cui è opportuno stabilire il divieto:

- Area interna allo Stadio, nonché alle attività con ingresso sulle seguenti strade: Via Spadolini, R.da Lugaresi, P.le Ricci Oliviero, Via Lucania, Viale Abruzzi, Via Sicilia, Via Lazio, Via Del Mare, Via Molise, Via Marche, Via Maratona, R.da dello Stadio, P.le Olimpia, Via Veneto, Via Toscana, Via Venezia Giulia;

INFORMATE le Associazioni di Categoria e la cittadinanza;

PRECISATO che del presente provvedimento è stata data preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n.125;

VISTI:

- l'art. 7 della Legge Regionale n.14/2003
- l'art 28 e 29 del D.lgs 114/98
- l'art. 54 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125;
- il Decreto del Ministero dell'Interno, 5 agosto 2008;
- l'art. 8, commi 3° e 4° della Legge Regionale 24.03.2004, n.6;
- il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14;
- la circolare del Ministero dell'Interno del 7 giugno 2017,

ORDINA

Il giorno 3 settembre 2017, in occasione della partita di calcio del campionato di serie "B", CESENA - VENEZIA, allo stadio Dino Manuzzi, agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, alle attività autorizzate all'esercizio del commercio su area pubblica nei posteggi individuati dal vigente Piano delle Aree, nonché alle attività autorizzate per l'esercizio del commercio in forma itinerante, **è vietata la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori di plastica con tappo**, per tutte le attività con esercizio prospiciente le seguenti aree/vie:

- Area interna allo Stadio, Via Spadolini, R.da Lugaresi, P.le Ricci Oliviero, Via Lucania, Viale Abruzzi, Via Sicilia, Via Lazio, Via Del Mare, Via Molise, Via Marche, Via Maratona, R.da dello Stadio, P.le Olimpia, Via Veneto, Via Toscana, Via Venezia Giulia;

Il divieto sopra indicato, è da intendersi operante da quattro ore antecedenti l'evento sportivo, fino a due ore dopo la conclusione dello stesso;

Che la presente ordinanza sia fatta rispettare dal Corpo di Polizia Municipale e da chiunque altro spetti farla osservare;

Per la violazione di cui sopra è prevista una sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, come previsto dell'articolo 7-bis del D.lgs 267/2000;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Forlì entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. E, altresì, ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Cesena, 31 agosto 2017

Il Sindaco
Paolo Lucchi

